

VARALI



Sent. N. 564/12

RCL N. 2899/11

Cron. N. 6082

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI VERONA

Sezione lavoro

Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del giorno 17 ottobre 2012 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente

**SENTENZA**

nella causa di lavoro promossa con ricorso depositato il 1.12.2012

da

**[REDACTED]** con il patrocinio dell'avv. RIGOTTI BEATRICE e dell'avv. Enrico Varali, elettivamente domiciliata in VIA SANTA TERESA 5, VERONA presso il difensore avv. RIGOTTI BEATRICE

Contro

INPS (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. FERRIGHI GLORIA, elettivamente domiciliato in VIA BATTISTI 19 37122 VERONA presso il difensore avv. FERRIGHI GLORIA

E

COMUNE DI VERONA (C.F. 00215150236), contumace

**Motivi della decisione**

Il ricorso è in parte fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati.

La ricorrente, cittadina marocchina residente in Verona, è titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ed è madre di tre bambini. La ricorrente, possedendo i requisiti reddituali di legge, ha presentato richiesta di concessione dell'assegno per i nuclei familiari con



almeno tre figli minori, previsto e disciplinato dall'art. 65 della legge 448/98. Il Comune di Verona ha respinto la richiesta di concessione dell'assegno per il nucleo familiare per "mancanza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria (art. 80 legge 388/2000)" (doc. 7 di parte ricorrente).

La parte ricorrente ha proposto azione ai sensi dell'art. 442 c.p.c. e ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 286 del 1998 lamentando la condotta discriminatoria tenuta dal Comune di Verona e dall'Inps, quest'ultimo in qualità di ente deputato per legge alla erogazione della prestazione.

L'art. 65 della L. n. 448 del 1998 ha introdotto una prestazione sociale denominata "assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori" in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori ad un determinato valore calcolato di anno in anno mediante l'indicatore della situazione economica (ISE), beneficio esteso dall'art. 80 della L. n. 388 del 2000 ai nuclei familiari in cui il soggetto richiedente sia cittadino comunitario.

L'assegno in questione viene concesso dal Comune di residenza ed erogato dall'Inps sulla base degli specifici elenchi predisposti dagli stessi Comuni.

Ad avviso dello scrivente, merita piena condivisione l'orientamento seguito dalla giurisprudenza di merito e anche da questo Tribunale, secondo il quale la limitazione dei soggetti destinatari della prestazione, contenuta nell'art. 65 in esame, deve ritenersi superata per effetto dell'evoluzione del complessivo quadro normativo regolante la materia delle prestazioni assistenziali nei confronti degli stranieri non comunitari.



Infatti l'art. 11 commi 1 e 4 della Direttiva 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, garantisce a questi ultimi lo stesso trattamento del cittadino italiano per quanto riguarda le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale, e prevede che gli Stati membri possano limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle sole "prestazioni essenziali".

La direttiva europea sopra citata è stata recepita ed attuata nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 3 del 2007, il quale ha modificato il testo dell'art. 9 del D.lvo 286/98 prevedendo che il titolare di permesso per "lungo soggiornanti", purché effettivamente residente sul territorio nazionale, "può usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale", salvo che "sia diversamente disposto". Non risulta che il legislatore, pur abilitato dalla predetta direttiva, sia in fase di recepimento della direttiva sia successivamente, abbia introdotto deroghe dirette a limitare la concessione delle prestazioni assistenziali per i lungo soggiornanti. Non è ipotizzabile infatti che il legislatore nazionale, nel fissare un principio di parità di trattamento di portata generale, abbia inteso mantenere in vita tutte le restrizioni comportanti oggettive disparità di trattamento che erano previste nella legislazione previgente.

Non sono contestati la natura di prestazione sociale dell'assegno oggetto di causa e il possesso da parte della ricorrente dei requisiti di legge (permesso CE per lungo soggiornanti, residenza in Italia, nucleo familiare con almeno tre figli minori). Ne consegue che deve essere ritenuta discriminatoria la condotta tenuta dal Comune convenuto in quanto ha comportato una diversità di trattamento, vietata dalla normativa vigente, fondata sulla nazionalità di origine della richiedente.



L'Inps è sicuramente soggetto legittimato passivo non solo in ordine alla richiesta giudiziale diretta ad ottenere l'erogazione della prestazione, ma anche in relazione alla richieste di tutela ex art. 44 d.vo 286/98, in quanto partecipe della lamentata condotta discriminatoria. Infatti si deve ragionevolmente presumere che la posizione di diniego assunta dal Comune convenuto (e da altri Comuni coinvolti in similari vicende giudiziarie) sia stata determinata proprio dalle istruzioni contenute nelle istruzioni amministrative impartite dall'Istituto e prodotte dalla parte ricorrente. Nella circolare n. 62/04 (doc. 12) l'Istituto ha escluso che l'assegno in questione possa essere erogato a soggetti diversi dai cittadini italiani o comunitari e nella circolare n. 9/2010 (doc. 13), si ammette la concessione del beneficio ai titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. La funzione di tali circolari è verosimilmente quella di fornire un orientamento interpretativo diretto ad uniformare la condotta degli enti locali competenti per la concessione dell'assegno.

La natura discriminatoria del diniego di concessione dell'assegno in esame deve essere quindi dichiarata nei confronti di entrambe le parti convenute.

In corso di causa l'assegno richiesto dalla parte ricorrente è stato concesso dal Comune di Verona con provvedimento del 19.5.2012 sia per l'anno 2010 (oggetto di causa) sia per l'anno 2011 (cfr. documenti prodotti dall'Inps all'udienza del 20.6.2012). Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda diretta ad ottenere la condanna alla concessione ed erogazione dell'assegno.

La parte ricorrente non ha dimostrato di avere subito danni patrimoniali o non patrimoniali per effetto della mancata concessione della prestazione e quindi deve essere disattesa la richiesta di tutela risarcitoria.



La concessione spontanea della prestazione non solo per l'anno 2010, ma anche per l'anno 2011 (non oggetto di causa), fa ritenere superflue sia l'adozione di misure dirette a rimuovere gli effetti della condotta discriminatoria sia la pubblicazione del provvedimento ai sensi dell'art. 28 legge 150/11.

Le parti convenute soccombenti devono essere condannate in solido a rifondere le spese di lite come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata

- 1) accerta la natura discriminatoria della condotta tenuta dalle parti convenute nei confronti della ricorrente, consistente nel diniego di concessione ed erogazione, in relazione all'anno 2010, della prestazione sociale denominata "assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori" di cui all'art. 65 L. n. 448 del 1998;
- 2) dato atto che il Comune convenuto ha concesso la prestazione richiesta in data 19.5.2012, dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande dirette ad ottenere la concessione della prestazione;
- 3) rigetta le rimanenti domande di parte ricorrente;
- 4) condanna le parti convenute in solido a rifondere le spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in € 2.000 per compensi professionali oltre Iva e Cpa

Verona, 17.10.2012

IL GIUDICE

dott. Antonio Gesumunno